



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

*Parere n. 180 /2015*

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	
Primo Referendario	D.ssa Rossella Bocci	Relatore
Primo Referendario	D.ssa Innocenza Zaffina	
Referendario	Dr. Francesco Sucameli	

**ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 01 luglio 2015**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota del 09.03.2015, a firma del Sindaco del Comune di Casoria, acquisita al protocollo n. 1551 del 09.03.2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con la quale viene inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere;

Vista la nota del 09.03.2015, con la quale è stata assegnata, d'ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n.52/2014, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Rossella Bocci

### FATTO

Il quesito del Comune istante, in particolare, si incentra nelle domande seguenti:

- 1) *“È possibile procedere alle assunzioni di personale programmate ed avviate nel corso dell'anno 2013 – le cui procedure concorsuali allo stato risultano ancora in itinere – utilizzando le risorse economiche derivanti dai budget assunzionali del 2013 e del 2014?”*
- 2) *Tenuto conto di quanto stabilito dal primo capoverso del comma 424 è possibile utilizzare, in tutto o in parte, le capacità assunzionali 2015 per assumere personale da attingere tra gli idonei di graduatorie formatesi nell'anno 2012 e tuttora valide?”*

### DIRITTO

**AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA** In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...”*. In proposito, si richiama l'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie – dal Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

**AMMISSIBILITA' OGGETTIVA.** Quanto alla necessaria disamina dei requisiti oggettivi di ammissibilità, va richiamato l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *“la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”*, in quanto *“ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe,*

*in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).*

L'esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito, di recente, dalla Sezione delle autonomie, secondo cui *"l'ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

In particolare, la funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o in itinere, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Va, altresì, evitata l'interferenza con le altre funzioni di controllo intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Alla luce dei sopra richiamati principi, ritiene il Collegio che il parere in esame, a prescindere dalla fattispecie concreta riportata nella richiesta in esame, riguarda in generale l'interpretazione ed applicazione di disposizioni finanziarie in materia di vincoli assunzionali e spesa di personale, attinenti alla materia della contabilità pubblica. A conferma di tale assunto va qui richiamato, per quanto di ragione, l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con l'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 - più volte confermato in varie pronunce (cfr. fra l'altro la succitata deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006) - secondo il quale *"la funzione consultiva non dovrà svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative proprie delle procure regionali scongiurando, così, il rischio che le pronunce consultive della Corte possano essere strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o attenuare posizioni di responsabilità su fatti già compiuti"*.

Va, peraltro, sottolineato che la decisione da parte dell'Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie ed esclusive dell'Ente medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell'osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile, e ferma restando l'autonomia di eventuali attività di competenza di altri Organi (sia giudiziari che amministrativi), o di questa stessa Corte nell'esercizio di funzioni diverse (giurisdizionali, requirenti e soprattutto di controllo) da quelle consultive, e fatti salvi eventuali profili di responsabilità che potrebbero, in concreto, derivare dai comportamenti attuativi di una delle possibili soluzioni interpretative che dovessero essere accolte in subiecta materia (cfr. Sezione di controllo per la Campania, n. 19/PAR/2015).

Alla luce dei sopra richiamati principi e a prescindere dai riferimenti alla fattispecie concreta ritiene il Collegio che il parere in esame, vertendo in materia di contabilità pubblica, è da considerare ammissibile sotto il profilo oggettivo.

## MERITO

In particolare si osserva che la vigente disciplina vincolistica impone, da un lato, di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e, dall'altro, di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (turn over). In particolare, l'art. 3, comma 5bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, ha introdotto, all'art. 1, della L. n. 296/2006, il comma 557quater che ha previsto quale limite di spesa per il personale il *"valore medio del triennio precedente*

alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ovvero la media di quanto speso per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013 (si veda sul punto la deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).

Per potere assumere non basta rispettare tale parametro essendo, altresì, previsti specifici vincoli di *turn over* che si basano sul principio della parziale reintegrazione dei cessati. In particolare, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, prima della novella recata dal d.l. 19.06.2015 n. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (cfr. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile) ha previsto la possibilità di assumere negli anni 2014 e 2015 un contingente di personale a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale percentuale, ai sensi dell'art. 3, comma 5quater, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, è peraltro destinata ad aumentare se l'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%. Così, nel 2014 si potrà assumere nei limiti dell'80% e dal 2015 nella misura del 100% della spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Su tale assetto normativo è intervenuta la L. n. 190/2014 (Legge finanziaria statale per il 2015) che ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Infatti il comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 così recita: “ Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”. La sanzione della nullità dell'assunzione in caso di violazione della norma di divieto in esame impone agli enti locali un particolare rigore nel rispettare le prescrizioni della legge di stabilità.

Si sottolinea preliminarmente che il comma 421 dell'art. 1 della legge n. 190/2014

costituisce la norma base per le disposizioni contenute nei commi successivi, essendo espressamente rivolto a regolamentare la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario (*“in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore”*). Il predetto comma stabilisce, pertanto, dall'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, ovvero dal 01.01.2015 (comma 735), una riduzione della spesa del personale di ruolo delle Province e delle Città metropolitane. Il comma 421 prevede, altresì, che i successivi commi da 422 a 428 regolamentano le vicende delle unità che diventano soprannumerarie per effetto dell'applicazione della predetta riduzione di spesa (*“Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo”*)

In relazione alla corretta interpretazione della disciplina in esame (art. 1 commi 421-424 legge n. 190/2014), su cui vertono i due quesiti del comune istante, non può non rinviarsi alla lettura integrale della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2015/QMIG del 04.06.2015, chiamata a pronunciarsi su plurime questioni di massima sollevate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 (Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 85/2015/QMIG, 87/2014/QMIG, 120/2015/QMIG e 135/2015/QMIG); Sezione reg. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 26/2015/SRCPIE) e che è evidenziata, peraltro, in questa sede in relazione agli ambiti di specifico interesse.

In particolare la Sezione delle Autonomie con la citata pronuncia ha sottolineato che *“con l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stata introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale; eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni, sono colpite da nullità di diritto (”le assunzioni effettuate in violazioni del presente comma sono nulle” comma 424, ultimo periodo). Peraltro tale particolarità della disciplina non va intesa alla stessa stregua del carattere della specialità tipico della configurazione delle antinomie giuridiche; per queste, infatti, il fondamento derogatorio risiede in una diversa, sostanziale e strutturale esigenza di eccezione alla norma generale: nel comma 424 la finalità derogatoria concretamente riferibile alla priorità della ricollocazione, discende dalla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario. Soddisfatta tale esigenza è la stessa norma che contempla, implicitamente, la riesplorazione della disciplina ordinaria: “salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.”*

In risposta a quanto prospettato dalla Sezione remittente (*“la novella in esame appare introdurre una lex specialis valevole per i soli anni 2015 e 2016” che integra un regime derogatorio alla disciplina generale che regola le facoltà assunzionali - soprattutto per i profili dei vincoli assunzionali - finalizzato a destinare tutte le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato alla realizzazione di due obiettivi: l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'Ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Una volta venute meno le ragioni che giustificano la deroga troveranno nuovamente applicazione le disposizioni della disciplina ordinaria ivi compresa quella di cui all'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”*) la Sezione delle Autonomie con la citata deliberazione n. 19/2015/QMIG ha precisato: *“Sul punto è condivisibile l'interpretazione della Sezione remittente così come la precisazione circa l'ambito di operatività della disposizione che non va inteso limitato alla sola ricollocazione del personale soprannumerario della provincia di appartenenza, ma alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica.*

In questo senso sono, anche, gli indirizzi emanati con circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015 la quale, al riguardo, prevede che "qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate".

"Conclusivamente il quesito posto trova soluzione nel ritenere che per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica." (Sez. Aut. Del. n. 19/2015/QMIG).

In relazione all'aspetto circa il limite di spesa da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato cui fanno riferimento i primi due capoversi del citato comma 424 prevedendo la medesima disposizione fattispecie diverse (a seconda che si proceda ad un'assunzione dei vincitori collocati in graduatoria o ad una ricollocazione), la Sezione delle autonomie ha, peraltro, precisato che: "la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente" si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali sono destinabili unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie".

La Sezione delle Autonomie con la citata pronuncia ha inoltre sottolineato che: "nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni."

Ciò stante risulta evidente che la normativa in vigore ammette, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali delle Regioni e degli Enti locali (cfr.: "nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente"), per gli anni 2015 e 2016 esclusivamente l'assunzione, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei vincitori di concorsi pubblici presenti nelle relative graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1° gennaio 2015, non operando, viceversa, in mancanza di una previsione espressa, analoga possibilità per l'assunzione degli idonei ovvero di coloro che si siano collocati in graduatoria, ma non in posizione utile ai fini dell'assunzione sui posti messi a selezione, né sussiste analoga possibilità di assunzione in relazione a concorsi ancora in itinere, stante l'obbligo "di utilizzare le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali" unicamente per le assunzioni per ricollocazione.

Ovviamente le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità di bilancio.

Quanto alla possibilità di assumere a valere sui budget degli anni precedenti va evidenziato, come sopra visto, che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, nella versione antecedente al d.l. 19.06 2015 n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" prevedeva che "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".

Tale possibilità presuppone evidentemente che i resti assunzionali siano calcolati in modo corretto ed in linea con la normativa in vigore nell'anno in cui si è verificata la cessazione (si veda sul punto la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie e n.32/PAR/2015 della Sezione reg. di controllo per la Sardegna), oltre il rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che include ovviamente il rispetto del patto di stabilità interno.

In relazione alla suddetta possibilità di computare negli spazi assunzionali anche i residui riferiti al triennio precedente il d.l. 19.06.2015 n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"* con l'art. 4 comma 3 ha novellato l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per cui ha aggiunto dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" le seguenti: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". Sul punto già la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali aveva evidenziato (*"Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche"*), tra l'altro, che: *"nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopraindividuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti..."*.

**P.Q.M.**

nei termini di cui in motivazione è il parere di questa Sezione.

Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Servizio di supporto, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 01.07.2015.

Il Magistrato Estensore

f.to Rossella Bocci

Il Presidente

f.to *Ciro Valentino*

Depositato in Segreteria in data 01.07.2015

Per Il Direttore del servizio di supporto  
f.to dott. ssa Beatrice Montecucollo